

Giustizia riparativa, meno incompatibilità per legali e mediatori

Cadono alcuni “paletti” all’inserimento nell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa, vale a dire i professionisti che conducono i programmi che coinvolgono vittima e autore per risolvere le questioni derivanti dal reato. E, di conseguenza, si riaprono i termini per trasmettere le domande di iscrizione. Il ministero della Giustizia, con il decreto del 15 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio, ha infatti modificato requisiti e incompatibilità fissati dal decreto del 9 giugno 2023, che ha attuato la riforma Cartabia della giustizia penale, prevedendo dei vincoli più rigidi.

Intanto, si limitano le incompatibilità per gli avvocati. Il decreto di giugno impediva di svolgere l’attività di mediatore esperto in giustizia riparativa nello stesso distretto di corte d’appello in cui si esercita in modo prevalente la professione forense o in cui la esercitano i colleghi di studio (associati, componenti dell’associazione professionale o soci della società tra professionisti), il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. L’incompatibilità viene ora limitata allo stesso circondario di tribunale.

Inoltre, tra i requisiti degli aspiranti mediatori esperti in giustizia riparativa, viene eliminato il non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali e familiari. Ora i modelli per presentare la domanda devono essere adeguati ai nuovi requisiti. Le richieste dovranno quindi essere presentate, a pena di inammissibilità, entro tre mesi dall’approvazione dei modelli rettificati.

Si tratta di modifiche introdotte – si legge nelle premesse al decreto correttivo – per ampliare la platea di chi può chiedere l’iscrizione nell’elenco dei mediatori di giustizia riparativa, vista «l’assoluta esiguità» delle domande inviate finora. Peraltro, la mancanza di professionisti, insieme a quella dei Centri per la giustizia riparativa, è uno degli elementi che fa sì che, al momento, l’operatività del nuovo istituto sia di fatto bloccato.

«Le correzioni – spiega Donato Di Campli, componente del Consiglio nazionale forense – sono il frutto di un’intensa interlocuzione con il ministero della Giustizia. L’attività del mediatore non è incompatibile con quella forense, anzi: la formazione dell’avvocato penalista è importante per il mediatore. Ora è stato superato il limite del distretto ma va detto che in passato i colleghi hanno operato come mediatori penali senza vincoli territoriali. Siamo soddisfatti che sia stato eliminato il blocco per i mediatori civili, commerciali e familiari: siamo convinti che la mediazione sia una sola e attenga al trovare soluzioni oltre il conflitto, anche se poi ognuna ha aspetti tipici».

Resta il dubbio che le modifiche non bastino ad attrarre nuovi mediatori in giustizia riparativa, che dovranno – a meno che non rientrino nelle norme transitorie – seguire un percorso di formazione di 680 ore, il doppio rispetto alle «almeno» 340 ore indicate dalla riforma. «È troppo lungo – osserva Di Campli – e scoraggia gli aspiranti mediatori».

—Valentina Maglione